



TRIBUNALE DI TREVISO
Esecuzione immobiliare n. 447/2022
promossa da Lukyanenko Oksana
G.E. Dott.ssa Paola Torresan

ASSET

Associazione Esecuzioni Treviso
Delegato alla Vendita Dott. Danilo Porrazzo

** **

AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

** **

Il sottoscritto Dott. Danilo Porrazzo, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, sez. A, al n. 347, in qualità di Delegato alla Vendita *ex art. 591-bis c.p.c.* nominato dal G.E. nella procedura esecutiva n. 447/2022, visti gli artt. 569 e s.s. c.p.c.,

FISSA

per il giorno **martedì 16 settembre 2025 alle ore 11:00**

presso "ASSET - Associazione Esecuzioni Treviso", in Viale G. Appiani n. 26/B, Treviso (TV)

il **primo esperimento** di

VENDITA SENZA INCANTO EX ART. 573 C.P.C.

MEDIANTE PROCEDURA ANALOGICA

in **unico lotto** dei seguenti beni immobili:

UNITÀ IMMOBILIARE A USO ABITAZIONE E GARAGE CON SCOPERTO ESCLUSIVO

Ubicazione: Trevignano (TV), località Falzè, Via Cornarotta n. 8.

Diritto venduto: piena proprietà per l'intero.

Descrizione: fabbricato residenziale, con circostanti terreni adibiti a giardino dell'abitazione, composto al piano rialzato da ingresso, cucina-pranzo, soggiorno, bagno e due camere, oltre a vano scale di comunicazione con il seminterrato. Al piano seminterrato, in luogo del garage è stata realizzata una taverna, un bagno e due magazzini. La superficie calpestabile dei locali d'abitazione ai piani rialzato e seminterrato ammonta a circa 188 m². Terrazza e veranda, poste al piano rialzato, evidenziano una superficie calpestabile di circa 27 m². Esiste, inoltre, un portico della superficie calpestabile di circa 35 m², non considerato nella determinazione del valore.

L'intero lotto sviluppa una superficie commerciale di circa 216 m².

Identificazione Catastale:

Comune di Trevignano (TV) - Catasto Fabbricati - Sezione B - Foglio 3

Particella n. 494 sub 2, Via Cornarotta, p. T-1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6 vani, Superficie catastale 147 m², Totale escluse aree scoperte 142 m², Rendita catastale € 480,30;

Particella n. 494 sub 1, Via Cornarotta, p. T, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 60 m², Superficie catastale 60 m², Rendita catastale € 77,47.

Le unità immobiliari di cui sopra sono parte di un fabbricato che insiste sul terreno descritto al C.T. in Comune di Trevignano nel Foglio 11 con il M.N. 572, ente urbano di m² 348, e con il M.N. 19, ente urbano di m² 305.

Comune di Trevignano (TV) - Catasto Terreni - Foglio 11

Particella	Qualità	Classe	Superficie	R.D.	R.A.
9	sem irr arb	1	00.04.58	4,85 €	2,72 €
575	prato irrig	1	00.00.36	0,20 €	0,11 €
1872	bosco ceduo	U	00.00.84	0,15 €	0,01 €
1874	prato irrig	1	00.10.54	5,72 €	3,27 €

In unico corpo fra confini: con particella n. 7, particella n. 22, particella n. 1873, particella n. 1875, particella n. 576, particella n. 574, canale demaniale.

Si precisa che, a differenza di quanto ritenuto dal Perito, risulta ricompresa nella vendita anche l'area di cui all'ente urbano censito al Catasto Terreni, Foglio 11, M.N. 19, in quanto indirettamente colpito dal pignoramento effettuato da parte del creditore procedente a carico dei beni censiti al Catasto Fabbricati a cui esso risulta correlato.

Notizie urbanistiche:

Per le notizie previste dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 si fa riferimento alla perizia di stima del Geom. Graziano Cendron, depositata agli atti del fascicolo della procedura esecutiva, dalla quale risulta, in particolare, che il fabbricato è stato costruito secondo i seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Trevignano:

- Licenza di esecuzione lavori edili per la costruzione immobile in data 8.11.1966;
- Licenza di abitabilità in data 21.11.1967;
- Concessione n. 55/87 in data 17.3.1987 per la realizzazione di recinzione fronte strada;
- Denuncia di inizio attività prot. 9237/2000, prat. n. 0/153 per costruzione di recinzione interna alla proprietà.

Il Perito, con riferimento alla documentazione consultata e ritirata in copia dagli uffici tecnici del Comune e in base al sopralluogo effettuato, evidenzia che le unità immobiliari adibite ad appartamento e garage non sono conformi al progetto autorizzato, in quanto:

ABITAZIONE PIANO RIALZATO

- modifiche al distributivo interno, ai fori esterni, alla forma e dimensioni del poggiolo esterno;
- l'altezza utile interna è variabile tra m 2,83 e m 2,90, mentre il progetto prevedeva m 2,80;
- sul lato ovest in corrispondenza del poggiolo è stata realizzata una veranda con struttura metallica e vetro;
- sul lato est è stato realizzato un portico con struttura portante in legno e all'interno dello stesso una scala per accesso al piano seminterrato;

ABITAZIONE E GARAGE PIANO SEMINTERRATO

- cambio di destinazione d'uso del garage in locali accessori quali taverna, magazzino, bagno, con modifica del distributivo interno;

- realizzazione di contropareti interne, inspessimento di muro interno, parziale chiusura del portone, apertura di nuovi fori esterni;
- l'altezza interna è pari a m 2,52 mentre il progetto prevedeva m 2,20;

ABITAZIONE ESTERNO

- dal rilievo delle altezze esterne del fabbricato sono emerse lievi aumenti delle altezze di imposta della copertura;

COSTRUZIONI MINORI

- in corrispondenza del porticato è stata realizzata una costruzione in lamiera non autorizzata;
- nella zona nord a ridosso della recinzione è presente un fabbricato in muratura con dimensioni in pianta pari a m 2,60 x 5,33 di cui non è stato reperito titolo, non presente prima del 1967.

Ritiene pertanto che, essendo l'abitazione edificata prima del settembre 1967, tutte le opere difformi rispetto al progetto, ma realizzate durante la costruzione originaria, non necessitano di sanatoria, risultando sufficiente presentare al Comune un grafico ricognitivo finale.

Le modifiche interne ed esterne realizzate successivamente al 1967 risultano sanabili, con redazione di pratica edilizia e pagamento della sanzione di € 516 + € 516.

Il portico realizzato sul lato est in aderenza della abitazione, fino al confine sud con altra proprietà, risulta sanabile, ma ai fini della definizione della pratica il Comune chiede anche la verifica statica. Per detta ragione, il Perito non ha considerato, nel valore di stima dell'intero immobile, tale porzione, ritenendo il valore attribuibile a essa equivalente con le spese necessarie per procedere alla sanatoria.

Le costruzioni in lamiera adiacenti al portico e il fabbricato a nord, a ridosso della recinzione, non sono sanabili, e pertanto dovranno venir demoliti.

Complessivamente, il Perito valuta presuntivamente in € 9.532,00 gli oneri per spese tecniche, sanzioni, demolizioni e trasporto in discarica dei materiali di risulta.

Di tali spese ne è stato tenuto conto nel determinare il valore di stima degli immobili costituenti il lotto unico.

Verifica di conformità fra stato di fatto e planimetrie catastali:

In ragione di quanto innanzi esposto, le planimetrie catastali risultano non conformi.

Stato dell'immobile:

Il Custode indica che lo stato di conservazione dell'immobile, sia interno che esterno, risulta appena sufficiente.

L'immobile risulta occupato, con titolo opponibile, dalla moglie e dalla figlia dell'esecutato, in forza di provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso a seguito della separazione personale tra coniugi, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Treviso in data 4.2.2008 ai nn. 4226/2775.

Prezzo base: Euro 40.000,00 (quarantamila/00)

Offerta minima per la partecipazione alla gara: Euro 30.000,00 (trentamila/00)

Aumento minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: Euro 1.000,00 (mille/00)

** ** *

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritti nella perizia di stima redatta dal Geom. Graziano Cendron, depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e pubblicata sul portale delle vendite pubbliche www.pvp.giustizia.it nonché sui siti internet www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.tribunale.treviso.giustizia.it, www.ca-venezia.giustizia.it, www.fallcoaste.it, www.associazione-asset.it e ai quali si fa espresso rinvio.

La vendita è a corpo e non a misura; le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Agli effetti del D.M. n. 37/2008 e del D.Lgs n. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura o dei soggetti precedentemente obbligati a tali formalità (che in caso di mancato adempimento ne risponderanno come per legge). Se gli immobili posti in vendita sono occupati dal debitore o da terzi senza titolo, la loro liberazione potrà avvenire, a cura del Custode giudiziario, secondo modalità e tempi stabiliti dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560 c.p.c. L'aggiudicatario potrà richiedere la liberazione a spese della procedura di tutte le eventuali cose rinvenute all'interno dell'immobile e delle sue pertinenze, che non sono state asportate dal debitore o da terzi occupanti, a condizione che tale richiesta sia presentata, al più tardi, contestualmente al versamento del saldo prezzo. In caso di immobile occupato, sempre non oltre il momento del versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario consegnerà al Delegato dichiarazione di esonero dalla liberazione del bene aggiudicato, ovvero richiesta indirizzata al Custode affinché proceda alla liberazione di esso.

Ogni onere fiscale derivante nonché il compenso e le spese generali del Delegato per l'attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 15/10/2015 n. 227, sarà a carico dell'aggiudicatario.

Non sono in ogni caso dovuti compensi per mediazione a terzi.

Il sottoscritto Delegato avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell'art. 576 c.p.c., debbono essere svolte in Cancelleria o avanti il G.E. saranno svolte dal Professionista delegato Dott. Danilo Porrizzo.

MODALITÀ DELLA VENDITA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE

Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare l'offerta di acquisto **entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita:**

- **in modalità cartacea**, previo appuntamento telefonico allo 0422/235034, **l'offerta dovrà essere presentata in busta chiusa presso ASSET - Associazione Esecuzioni Treviso, Viale G. Appiani n. 26/b, Treviso (TV)**. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta materialmente l'offerta, che può anche essere persona diversa dall'offerente, il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessun'altra indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta, sottoscritta da parte dell'offerente e conforme a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c., dovrà contenere:

- a. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale (in mancanza del quale le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria del tribunale), stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente. Il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all'asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 579, comma 2, c.p.c.). Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Qualora l'offerente coniugato e in regime di comunione legale voglia - ricorrendone i presupposti - acquistare l'immobile quale suo bene personale, dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, seppur non acquirente. Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata visura storica aggiornata (non oltre 30 giorni prima della data del deposito dell'offerta di acquisto) del Registro delle Imprese, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al Registro delle Imprese), da cui risultino la effettiva vigenza dell'ente, i poteri ovvero la procura notarile o l'atto di nomina per estratto autentico notarile che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita; è consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare;
- b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la sua riferibilità;
- c. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell'offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo stabilito nell'avviso di vendita. Si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015. È quindi **valida l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base**, ovverosia **con offerta minima di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il lotto unico**; eventuali offerte inferiori saranno giudicate invalide;

- d. il termine di pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, **non dovrà essere superiore a 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione;**
- e. ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, anche in relazione all'applicazione dell'art. 574 c.p.c.;
- f. l'espressa dichiarazione da parte dell'offerente di aver preso visione della perizia di stima dell'immobile e del contenuto dell'avviso di vendita;
- g. l'espressa richiesta delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti per l'acquisto;
- h. **l'offerta dovrà essere in bollo**, attualmente pari a Euro 16,00. Il mancato assolvimento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo.

3. ALLEGATI DELL'OFFERTA

All'offerta dovrà essere, inoltre, allegata:

- a. una fotocopia di un **valido documento d'identità e codice fiscale** dell'offerente. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione dei beni dovranno essere allegati anche i documenti del coniuge. In caso di offerta presentata da società o altro ente collettivo, dovrà essere allegato il documento d'identità del sottoscrittore. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata la relativa **visura camerale aggiornata** (ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data di deposito dell'offerta di acquisto) in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al Registro delle Imprese) da cui risultino i poteri, ovvero:
 - o in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura autenticata da notaio;
 - o per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;
 - o per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;documenti tutti che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita;

- b. la documentazione attestante il versamento dell'importo non inferiore al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione (che sarà trattenuto in caso di decadenza dell'aggiudicatario), da versare **tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "Proc. esecutiva nr. 447/2022 Tribunale di Treviso"**;
- c. **marca da bollo dovuta per legge**, che può essere pagata applicando la marca da bollo sull'offerta.

4. DISCIPLINA DELLA VENDITA

L'offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile salvo le eccezioni previste dall'art. 571 comma 3, c.p.c. e fermo restando che alla vendita si applica in ogni caso l'art. 586 c.p.c. Essa, peraltro, non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista delegato di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente, salvo quanto disposto dall'art. 572 c.p.c.

Le buste cartacee saranno aperte il giorno e ora fissati per l'esame delle offerte, con espresso invito agli offerenti a voler presenziare all'apertura delle buste. In caso di presentazione di un numero di offerte superiori alla capienza della sala d'asta, il Delegato rinvierà l'asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone

comunicazione entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul sito www.associazione-asset.it, nonché inviando avviso tramite mail o sms ai recapiti che il presentatore/offrente indicherà. Qualora sia in vigore il divieto di assembramento, potranno accedere alla sala d'asta solo gli offerenti, salvo specifiche necessità del singolo offerente.

In caso di mancata presentazione i) ove si tratti dell'unico offerente, oppure ii) ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara *ex art. 573 c.p.c.* per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, il bene gli sarà comunque aggiudicato.

Le buste cartacee saranno aperte il giorno e ora fissati per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti comparsi personalmente o per delega.

Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute, qualora siano presenti più offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell'offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente non presente. **Il rilancio minimo per il lotto unico è stabilito in Euro 1.000,00 (mille/00).** Ai partecipanti è assegnato a discrezione del Delegato il termine entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Delegato provvederà a informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l'immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo).

Ove le offerte siano tutte equiparabili l'immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l'offerta per primo.

Non è prevista la possibilità di presentare alcuna offerta dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

5. TERMINE DI PAGAMENTO

In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto a versare, con le modalità che saranno concordate con il Delegato alla vendita, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione il saldo prezzo e le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi connessi al trasferimento del bene come quantificati sommariamente dal Delegato. Sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, co. 2, c.p.c.

Dopo la vendita gli importi depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene.

EVENTUALE SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO

L'aggiudicatario, nell'eventualità in cui vi sia un creditore fondiario fra i creditori muniti di titolo esecutivo e solamente in presenza di istanza *ex art. 41 T.u.b.* presentata dal creditore stesso, avrà la facoltà – sempreché

ne ricorrano le condizioni – di versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto di vendita ai sensi dell'art. 585 c.p.c.

In caso di richieste *ex art. 41 T.u.b.*, il creditore fondiario dovrà depositare nota di precisazione del credito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione con specifica indicazione dell'IBAN relativo al conto su cui le somme potranno essere versate. A fronte di tale istanza, il Delegato, verificata la nota di precisazione del credito sulla base della documentazione in atti e tenuto conto con approssimazione per eccesso dell'entità delle somme che godono o godranno della prededuzione, comunicherà all'aggiudicatario e per conoscenza al creditore fondiario quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura. Qualora il saldo prezzo sia già versato alla procedura dall'aggiudicatario, il versamento di quanto spetta al creditore fondiario sarà effettuato dal Delegato.

Qualora il creditore fondiario non provveda al deposito della nota riepilogativa di precisazione del credito nel termine perentorio sopra indicato, il Delegato, senza necessità di preventiva liquidazione delle spese presunte, procederà al pagamento di una somma:

- in misura non superiore al 70-75% del ricavato della vendita, qualora tale ricavato superi i 50.000 Euro;
- in misura non superiore al 50% qualora il ricavato sia inferiore a 50.000 Euro e a condizione che il creditore fondiario sia il creditore procedente. In difetto di tale condizione l'istanza potrà essere rigettata.

Il pagamento al creditore fondiario si intende effettuato con efficacia provvisoria.

** **

In caso di difformità costruttiva l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui alla legge 28.02.1985 n. 47, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge anche in materia di vendite immobiliari.

Si precisa che la richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata mediante il Portale delle Vendite pubbliche al Custode, Aste 33 S.r.l., con sede in Treviso, Strada Vecchia di San Pelajo n. 20, tel. 0422693028 (e-mail info@aste33.it).

Per informazioni sulle modalità della vendita, rivolgersi al Delegato alla Vendita, Dott. Danilo Porrazzo, con studio in Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 36, tel. 0422543344 / 0422540361 / 0422411955 (e-mail danilo.porrazzo@studioassociato.tv.it).

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima è stato disposto l'inserimento su www.pvp.giustizia.it, nonché sui siti internet www.tribunale.treviso.giustizia.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.cavenezia.giustizia.it, www.fallcoaste.it, www.associazione-asset.it.

Treviso, 9 giugno 2025.

Il Professionista delegato

Dott. Danilo Porrazzo

